

Scadenzario fiscale febbraio 2016

SCADENZA	ADEMPIMENTO	MODALITÀ
<p>1 febbraio <i>Termine così prorogato, essendo il giorno 31 domenica</i></p>	<p style="text-align: center;"><u>ACCISE</u> <u>Gas naturale – Versamento rata d’acconto mensile</u></p> <p>Scade il termine per il versamento della rata di acconto mensile calcolata sulla base dei consumi dell'anno precedente, ai sensi dell'art. 26, comma 13, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, cosiddetto “TUA” - Testo Unico Accise.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Versamento</u></p> <p>Alla Tesoreria Provinciale dello Stato oppure con Mod. F24 – accise.</p>
<p>1 febbraio <i>Termine così prorogato, essendo il giorno 31 domenica</i></p>	<p style="text-align: center;"><u>REGISTRO</u> <u>Contratti di locazione ed affitto di beni immobili Versamento imposta</u></p> <p>Regime opzionale della cedolare secca : in materia di c.d. “cedolare secca” sugli affitti di immobili ad uso abitativo vedasi il Provv. Ag. Entrate 7 aprile 2011 e la Circ. Ag. Entrate n. 26/E del 1° giugno 2011 e la n° 20/E del 4 giugno 2012.</p> <p>Per i nuovi contratti l’opzione è effettuata in sede di registrazione; in caso di opzione per la “cedolare secca” esercitata in occasione di annualità successiva alla prima, l’opzione è effettuata nel termine previsto per il versamento dell’imposta di registro, vale a dire entro 30 giorni dall’inizio dell’annualità successiva. Conseguentemente scade il termine per l’eventuale opzione relativa a contratti con annualità avente inizio il 1 gennaio 2016. Ai fini della validità dell’opzione deve essere data previa comunicazione, mediante raccomandata AR all’inquilino di non applicazione degli incrementi di canone, inclusi quelli ISTAT.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Versamento</u></p> <p>A partire dal 1° gennaio 2015 esclusivamente con il mod. “F24 versamento con elementi identificativi” (F24 ELIDE), senza possibilità di compensazione, utilizzando i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1500 – Locazione e affitto – Imposta di Registro per prima registrazione; • 1501 – Locazione e affitto – Imposta di Registro per annualità successive; • 1502 – Locazione e affitto – Imposta di Registro per cessioni del contratto; • 1503 – Locazione e affitto –

Per i contratti a canone concordato, l'aliquota della cedolare secca è stata ridotta dal 19:

- al 15 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, dall'art. 4, D.L. 13 agosto 2013, n. 102, convertito dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124;
- al 10 per cento per il **quadriennio 2014 – 2017** dall'art. 4, D.L. 28 marzo 2014, n. 47.

Il versamento dell'imposta cedolare secca è effettuato, a saldo ed in acconto, negli stessi termini previsti per il versamento dell'imposta IRPEF.

Regime ordinario. Scade il termine di trenta giorni per il versamento dell'imposta di registro relativa a:

- nuovi contratti pluriennali relativi ad immobili urbani stipulati o con decorrenza (se anteriore) dal **1 gennaio 2016**: versamento della prima annualità o per l'intero periodo;
- contratti pluriennali relativi ad immobili urbani: annualità successive alla prima, con inizio dal **1 gennaio 2016**;
- cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con effetto dal **1 gennaio 2016**.

Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta può essere assolta:

- a) annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno, ovvero
- b) sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto. In tal caso è prevista una riduzione sull'imposta dovuta (art. 17 e art. 5, Tariffa del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).

Per i contratti agevolati di cui all'art. 2, comma 3, L. n. 431/1998, la base imponibile è pari al 70 per cento del corrispettivo annuo (art. 8, comma 1, citata L. n. 431/1998).

Immobili strumentali - In materia di locazioni di immobili strumentali, soggetti ad imposta di registro con l'aliquota dell'1 per cento, si vedano l'art. 35, commi 8 e seguenti, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, e le circ. Ag. Entrate n. 27/E e n. 28/E del 4 agosto 2006 e n. 33/E del 16 novembre 2006.

Imposta di Registro per risoluzioni del contratto;

- **1504** – Locazione e affitto – Imposta di Registro per proroghe del contratto;
- **1505** – Locazione e affitto - Imposta di Bollo;
- **1506** – Locazione e affitto – Tributi speciali e compensi.

Presentazione

La registrazione di nuovi contratti, gli adempimenti successivi, l'opzione e la revoca del regime della "cedolare secca" sono effettuati mediante presentazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o mediante intermediari abilitati, del modello **RLI**, approvato con Prov. Ag. Entrate 10 gennaio 2014, utilizzabile a decorrere dal 3 febbraio 2014.

1 febbraio

*Termine così prorogato,
essendo il giorno 31
domenica*

BOLLO
Pagamento in modo virtuale – Dichiarazione
annuale

Scade il termine, per i soggetti autorizzati a corrispondere il tributo in modo virtuale, per la presentazione della dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente, distinti per voce di tariffa (art. 15 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642).

Sulla base della dichiarazione l'ufficio procede alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente imputando la differenza a debito o a credito della rata bimestrale scadente a febbraio o, occorrendo, in quella successiva.

Presentazione

In via telematica, mediante utilizzazione del modello approvato con Prov. Ag. delle Entrate 14 novembre 2014.

1 febbraio

*Termine così prorogato,
essendo il giorno 31
domenica*

CONCESSIONI GOVERNATIVE
Tassa annuale – Versamento

Scade il termine per il pagamento delle tasse annuali sulle concessioni governative per le quali la tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 non prevede un diverso termine.

Versamento

Mediante apposito conto corrente postale oppure tramite Modello F 23.

1 febbraio

*Termine così prorogato,
essendo il giorno 31
domenica*

CONCESSIONI REGIONALI
Tassa annuale – Versamento

Scade il termine per il pagamento delle tasse annuali sulle concessioni regionali per le quali la tariffa annessa al D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230, prevede la scadenza del **31 gennaio**.

In relazione alla facoltà per ciascuna regione di disporre aumenti degli importi della tassa, anche per singole voci di tariffa, si raccomanda di verificare gli importi vigenti nella regione stessa, che possono anche differire da quelli indicati nel testo del citato D.Lgs. n. 230/1991.

1 febbraio

*Termine così prorogato,
essendo il giorno 31
domenica*

ANAGRAFE TRIBUTARIA
Intermediari finanziari - Comunicazione periodica
Trasmissione telematica

Per gli intermediari finanziari scade il termine per la comunicazione all'Anagrafe tributaria - esclusivamente in via telematica - dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente (Prov. Ag. Entrate 19 gennaio 2007 – come integrato con

Prov. Ag. Entrate 29 febbraio 2008).
Si vedano al riguardo le circ. Ag. Entrate n. 18/E del 4 aprile 2007 e n. 42/E del 24 settembre 2009.
Vedasi altresì l'art. 11, comma 2, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in ordine alla comunicazione delle movimentazioni intervenute sui predetti conti e rapporti, da effettuare secondo le modalità stabilite con Prov. Ag. Entrate 25 marzo 2013, come modificato dal Prov. Ag. Entrate 10 febbraio 2015, entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello a cui sono riferite le informazioni.

1 febbraio

*Termine così prorogato,
essendo il giorno 31
domenica*

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ **Pagamento annuale o denuncia di cessazione** **Rateizzazione**

IMUS – Imposta municipale secondaria: l'art. 11, D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23, prevede l'introduzione, a decorrere dall'anno 2016, dell' IMUS in sostituzione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del Canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulle pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, del canone per l'autorizzazione dell'installazione dei mezzi pubblicitari.

* A tutt'oggi si attende il regolamento attuativo, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, recante la disciplina generale del tributo.

1 febbraio

*Termine così prorogato,
essendo il giorno 31
domenica*

ANAGRAFE TRIBUTARIA **Interventi di recupero del patrimonio edilizio** **Comunicazione semestrale**

Ai sensi del Prov. Ag. Entrate 30 maggio 2014 la trasmissione all'Anagrafe tributaria delle comunicazioni dei dati relativi ai pagamenti effettuati a mezzo bonifico per interventi di recupero del patrimonio edilizio ai fini della detrazione di cui all'art. 1, comma 1, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, deve essere effettuata:

- per i dati relativi al primo semestre di ogni anno, nel periodo intercorrente tra il 1 dicembre dello stesso anno ed il 31 gennaio dell'anno successivo;
- per i dati relativi al secondo semestre, nel periodo dal 1 giugno al 31 luglio dell'anno

Presentazione

In via telematica secondo il
tracciato allegato al Prov. Ag.
Entrate 30 maggio 2014

successivo.

Scade pertanto il termine per l'invio della comunicazione relativa al primo semestre 2015.

1 febbraio

*Termine così prorogato,
essendo il giorno 31
domenica*

IMPOSTE SUI REDDITI
Erogazioni liberali per progetti culturali
Comunicazioni

Scade il termine per l'effettuazione delle comunicazioni relative alle erogazioni liberali per progetti culturali, ai sensi dell'art. 100, comma 2, lettera m), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, da parte dei soggetti:

- che hanno effettuato le erogazioni liberali : comunicazione all'Agenzia delle Entrate;
- che hanno ricevuto le predette erogazioni liberali: comunicazione al Ministero dei Beni Culturali secondo le previsioni di cui agli artt. 4 e 5, D.M. 3 ottobre 2002, come modificato dal D.M. 19 novembre 2010.

1 febbraio

*Termine così prorogato,
essendo il giorno 31
domenica*

RADIOAUDIZIONI E TELEVISIONE - Canone annuo
Versamento

Scade il termine per il pagamento del canone annuo di abbonamento alla radio e televisione per l'anno 2016.

Il pagamento può essere effettuato per l'intero anno o in forma rateizzata (semestrale o trimestrale).

15 febbraio

FATTURAZIONE DIFFERITA
Emissione della fattura

Scade il termine per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni, comprovate da documenti di trasporto o di consegna, spediti o consegnati nel mese precedente.

16 febbraio

IMPOSTE SUI REDDITI
Versamento ritenute alla fonte

Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su:

- redditi di lavoro dipendente;
- redditi assimilati a quelli di lavoro

Versamento

Per il versamento devono essere utilizzati i codici-tributo:

- **1001** per le ritenute su retribuzioni, pensioni,

- dipendente;
- redditi di lavoro autonomo;
 - redditi derivanti da utilizzazione di marchi ed opere dell'ingegno, e partecipazione ad associazioni in partecipazione;
 - provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio;
 - indennità, compensi e rimborsi correlati all'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica;
 - corrispettivi dovuti dal condominio per contratti di appalto di opere e servizi;
 - compensi per la perdita di avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici ad imprese;
 - premi e contributi corrisposti dall'UNIRE e premi corrisposti dalla FISE;
 - indennità di esproprio, di occupazione, eccetera;
 - obbligazioni e titoli similari;
 - interessi, premi ed altri frutti corrisposti sui depositi;
 - redditi di capitale diversi dai dividendi e da quelli indicati in precedenza;
 - proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari;
 - plusvalenze realizzate mediante cessioni a termine di valute estere.

- trasferite, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio;
- **1002** per le ritenute sugli emolumenti arretrati;
 - **1004** per le ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
 - **1012** per le ritenute sulle indennità di cessazione rapporto di lavoro;
 - **1019** per le ritenute del 4 per cento a titolo di acconto IRPEF sui corrispettivi di contratto di appalto corrisposti dai condomini;
 - **1020** per le ritenute del 4 per cento a titolo di acconto IRES sui corrispettivi di contratto di appalto corrisposti dai condomini;
 - **1038** per le ritenute su provvigioni;
 - **1040** per le ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l'esercizio di arti e professioni;

Compensazione

Ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, le somme a debito da versare con il suddetto modello F24 possono essere compensate con i crediti risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate.

16 febbraio

ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Scade il termine per il versamento delle addizionali all'IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati trattenute nel mese precedente secondo i criteri sotto indicati.

Addizionale regionale. Ai sensi dell'art. 50, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l'addizionale regionale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, determinata dai sostituti d'imposta all'atto di

Versamento

Per i versamenti devono essere utilizzati i seguenti codici – tributo.

- **3802** addizionale regionale (saldo) trattenuta dal sostituto d'imposta;
- **3848** addizionale comunale (saldo), trattenuta dal

effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi, è trattenuta:

- in un numero massimo di **undici rate**, a partire dal periodo di paga successivo a quello di effettuazione del conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre;
- in **unica soluzione** nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio in caso di cessazione del rapporto.

Addizionale comunale. Ai sensi dell'art. 1, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, l'addizionale comunale sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati, determinata dai sostituti d'imposta all'atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi, è trattenuta:

- l'addizionale dovuta a saldo, in un numero massimo di **undici rate**, a partire dal periodo di paga successivo a quello di effettuazione del conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre;
- l'addizionale dovuta in acconto, in un numero massimo di **nove rate** mensili a partire dal mese di marzo;
- l'addizionale residua dovuta in caso di cessazione del rapporto, in unica soluzione.

sostituto di imposta;

• **3847** addizionale comunale (acconto) trattenuta dal sostituto d'imposta.

16 febbraio

IMPOSTA SOSTITUTIVA

Rivalutazione del T.F.R. – Versamento a saldo

Versamento

Scade il termine per il versamento a saldo, da parte dei sostituti d'imposta di cui agli artt. 23 e 29, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni maturate sul TFR nell'anno precedente (art. 11, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47).

La rivalutazione è soggetta ad imposta sostitutiva dell'**11 per cento** mediante versamento in acconto entro il 16 dicembre dell'anno in cui maturano ed a saldo entro il **16 febbraio** dell'anno solare successivo.

L'acconto è stabilito nella misura del 90 per cento delle rivalutazioni maturate nell'anno precedente, salvo applicazione del metodo previsionale.

Si vedano la Circ. Ag. Entrate n. 29/E del 20 marzo 2001 e la n. 78/E del 6 agosto 2001.

Con Mod. F24.

16 febbraio

IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE
c.d. "Tobin Tax"

Scade il termine per il versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente.

L'imposta è dovuta sulle seguenti operazioni di cui ai commi 491, 492 e 495, dell'art. 1, citata L. n. 228/2012, quali in sintesi:

- comma 491: trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi;
- comma 492: operazioni su strumenti finanziari derivati che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, ecc.
- comma 495: negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari di cui ai commi 491 e 492 con la decorrenza prevista dal comma 497.

L'imposta è versata da banche, società fiduciarie ed imprese di investimento, che intervengano nell'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 491, 492 e 495, dell'art. 1, citata L. n. 228/2012 nonché dai notai che intervengano nella formazione o nell'autentica di atti relativi alle medesime operazioni, salvi i casi in cui l'imposta è versata dal contribuente (art. 19 D.M. 21 febbraio 2013) entro i seguenti termini:

- per i trasferimenti di proprietà di cui al comma 491, entro il giorno 16 del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà;
- per le operazioni di cui al comma 492, entro il giorno 16 del mese successivo a quello della conclusione del contratto;
- per le negoziazioni di cui al comma 495, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui cade la data di invio dell'ordine annullato o modificato.

Vedasi altresì il Prov. Ag. Entrate 18 luglio 2013 recante definizione degli adempimenti dichiarativi, delle modalità di versamento dell'imposta, dei relativi obblighi strumentali e delle modalità di rimborso.

Versamento

Per i versamenti devono essere utilizzati i seguenti codici – tributo.

- **4058** - "Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi – art. 1, c. 491, l. n. 228/2012";
- **4059** - "Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity – art. 1, c. 492, l. n. 228/2012"
- **4060** - "Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi – art. 1, c. 495, l. n. 228/2012"

16 febbraio

REDDITI DI NATURA FINANZIARIA
Imposta sostitutiva

Scade il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva – risultante dal saldo mensile del conto unico - relativa agli interessi, premi ed altri frutti di obbligazioni e titoli dei c.d. "Grandi Emittenti" di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239.

Si vedano gli artt. 3 e 4 , D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, circa l'aumento dell'aliquota della ritenuta e delle imposta sostitutive sulle rendite finanziarie e la Circ. Ag. Entrate n. 19/E del 27 giugno 2014.

Versamento

Con modello F24.

16 febbraio

IVA
Versamento dell'imposta dovuta dai contribuenti mensili per il mese di gennaio 2016

Scade il termine per l'effettuazione del versamento risultante dalla liquidazione relativa al mese di **gennaio 2016**, ai sensi del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100. Se l'importo non supera euro 25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

Versamento

Modello F24 con modalità telematiche e con l'indicazione del codice – tributo **6001**.

16 febbraio

IVA
Versamento dell'imposta dovuta dai contribuenti trimestrali per il quarto trimestre 2015

Per i contribuenti "trimestrali" indicati nell'art. 74, quarto comma, D.P.R. n. 633/1972:

- esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione;
- autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla L. 6 giugno 1974, n. 298 (vedasi al riguardo la C.M. n. 252/E del 30 ottobre 1998);
- enti e imprese che prestano servizi al pubblico con carattere di frequenza, uniformità e diffusione, appositamente autorizzati con decreto ministeriale,

scade il termine per il versamento dell'imposta a debito risultante dalla liquidazione relativa al quarto trimestre 2015 al netto dell'acconto con scadenza 29 dicembre 2015.

I versamenti trimestrali effettuati a norma del predetto art. 74, quarto comma, non sono soggetti alla maggiorazione degli interessi (dell'1 per cento) prevista dall'art. 7, D.P.R. 14 ottobre

Versamento

Modello F24 con modalità telematiche e con l'indicazione del codice – tributo **6034**.

1999, n. 542, per i contribuenti trimestrali ordinari.

16 febbraio

INPS

Versamento contributo alla gestione separata

Scade il termine per il versamento del contributo alla gestione separata INPS, sui compensi corrisposti nel mese precedente (D.M. 2 maggio 1996, n. 281), relativi, tra l'altro, a:

- rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto e non (art. 61, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276; vedasi la circ. INPS n. 29/2012 sulle novità recate dalla L. 28 giugno 2012, n. 92);
- incaricati alle vendite a domicilio (se il reddito annuo è superiore ad euro 5.000, ai sensi dell'art. 44, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326);
- esercenti attività di lavoro autonomo occasionale (se il reddito annuo è superiore a 5.000 euro ai sensi del citato art. 44, D.L. 30 settembre 2003, n. 269; vedasi circ. INPS n. 103 del 6 luglio 2004);
- associati in partecipazione (art. 43, citato D.L. 30 settembre 2003, n. 269).

Versamento

Si riportano le principali causali-contributo da indicare nel modello di versamento:

- **CXX** - rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto e non.

16 febbraio

INPS

Versamento contributo alla gestione separata

Scade il termine per il versamento, da parte degli artigiani e commercianti iscritti all'INPS, della rata del contributo dovuto sul minimale di reddito relativo al quarto trimestre 2015 (art. 18, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; circ. INPS n. 19 del 4 febbraio 2014).

Versamento

Con Mod. F24. Si riportano le causali-contributo da indicare nel modello di versamento :

- **AF** (contributi fissi artigiani)
- **CF** (contributi fissi commercianti)

16 febbraio

ACCISE

Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

Versamento

Con Modello F24 – accise.

17 febbraio

IVA E RITENUTE ALLA FONTE
Ravvedimento - Tardivo versamento
Entro 30 giorni dalla scadenza

Scade il termine per l'effettuazione del versamento tardivo, entro trenta giorni, dell'imposta risultante dalla liquidazione periodica, qualora non eseguito entro la scadenza del **18 gennaio 2016**, con l'applicazione, ai sensi dell'art. 13 ("Ravvedimento"), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472:

- della sanzione nella misura del 1,5 per cento commisurata all'imposta versata in ritardo, da versare contestualmente alla regolarizzazione;
- degli interessi moratori al tasso legale - ridotto dal 0,50 allo 0,20 per cento annuo a decorrere dal 1 gennaio 2016 con maturazione giorno per giorno.

Vedasi al riguardo la C.M. n. 23/E del 25 gennaio 1999.

Ravvedimento veloce. Per effetto dell'art. 23, comma 31, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, la sanzione per ritardato versamento è pari al 0,1 per cento per ogni giorno di ritardo (fino al quindicesimo, in cui raggiunge la misura ordinaria del 15 per cento) ed il ravvedimento si applica sulla sanzione così determinata; vedasi al riguardo la Circ. Ag. Entrate n. 41/E del 5 agosto 2011.

Ritenute alla fonte. Gli stessi criteri trovano applicazione per il versamento (tardivo) delle ritenute alla fonte qualora non eseguito entro la predetta scadenza del **18 gennaio 2016**.

Presentazione

Per il versamento delle sanzioni devono essere utilizzati i seguenti codici-tributo:

- **8904** per l'IVA;
- **8906** per le ritenute.

Per il versamento degli interessi, limitatamente all'IVA, deve essere utilizzato il codice-tributo:

- **1991** per gli interessi sul ravvedimento IVA.

22 febbraio

*Termine così prorogato,
essendo il giorno 20
sabato*

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI
Dichiarazione mensile

I produttori e gli importatori di imballaggi, a norma del regolamento Conai, devono, entro la data in esame, procedere a:

- presentare la dichiarazione periodica inerente al mese precedente, attraverso il servizio di dichiarazione online, fruibile direttamente dall'home page del sito www.conai.org.
- liquidare il contributo ambientale prelevato o dovuto per il mese precedente, utilizzando il modello conforme.

25 febbraio

IVA
SCAMBI INTRACOMUNITARI
Modelli INTRASTAT - Elenchi mensili

Scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi:

- delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni;
- delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, resi nei confronti di o ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri relativi;
- per i contribuenti tenuti alla presentazione mensile, al mese di **gennaio 2016**.

La presentazione degli elenchi avviene con cadenza mensile; è prevista tuttavia la presentazione con cadenza trimestrale qualora, per ciascuna tipologia di operazioni (intesa con riferimento ad acquisti di beni e servizi ricevuti da un lato, ed a cessioni di beni e servizi resi, dall'altro) non sia superato il limite di Euro 50.000 euro nei quattro trimestri precedenti. Si vedano al riguardo il D.M. 22 febbraio 2010 e la Circ. Ag. Entrate n. 14/E del 18 marzo 2010.

In materia di territorialità delle prestazioni di servizi vedasi la Circ. Ag. Entrate n. 37/E del 29 luglio 2011.

VIIES. Con riferimento all'inclusione nell'archivio VIIES dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie vedasi l'art. 35, comma 7-bis, D.P.R. n. 633 / 1972, come modificato dal D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, ed il Provv. Ag. Entrate 15 dicembre 2014.

Per ulteriori dettagli relativamente alle modifiche introdotte dal cd. Decreto Semplificazioni, si rinvia alla nostra circolare 02/2015.

RITENUTE
Conguaglio sui redditi di lavoro dipendente ed
assimilati

Scade il termine per l'effettuazione, da parte dei sostituti d'imposta:

- del conguaglio tra le ritenute operate e l'imposta dovuta ai fini IRPEF sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati (artt. 23, 24 e 29, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; C.M. 23 dicembre 1997, n. 326/E);

Presentazione

Gli elenchi INTRASTAT, approvati con determinazione Ag. Dogane n. 22778 del 22 febbraio 2010, devono essere presentati all'Agenzia delle dogane esclusivamente in via telematica.

29 febbraio

*Termine così prorogato,
essendo il giorno 28
domenica*

- per la determinazione dell'addizionale regionale di cui all'art. 50, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'addizionale comunale di cui all'art. 1, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 sui medesimi redditi.

29 febbraio

*Termine così prorogato,
essendo il giorno 28
domenica*

RITENUTE

Certificazione unica dei sostituti d'imposta

Scade il termine per la consegna agli interessati dei certificati delle somme e dei valori corrisposti nell'anno 2015 e delle ritenute operate (art. 4, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322).

La certificazione dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi deve essere redatta in conformità al modello CU 2016, approvato con Provv. Ag. Entrate 15 gennaio 2016. Nel Mod. CU 2016 è incluso il quadro CT contenente la comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi al Mod. 730-4 da parte dell'Agenzia delle Entrate (c.d. flusso telematico).

Il Mod. CU 2016 deve essere inviato in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il **7 marzo 2016** ai sensi dell'art. 2, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175.

Dividendi. Per la certificazione degli utili corrisposti e delle eventuali ritenute vedasi il Provv. Ag. Entrate 7 gennaio 2013.

Certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria. Scade il termine per i notai, gli intermediari professionali, le società e gli enti emittenti, che comunque intervengono, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria di cui all'art. 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del Tuir, per rilasciare alle parti, sempreché non sia stata esercitata la facoltà di opzione di cui agli artt. 6 e 7, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, una certificazione contenente i dati identificativi del contribuente e delle operazioni effettuate nell'anno solare precedente.

Presentazione

Mediante invio postale o consegna diretta.

29 febbraio

IVA
Comunicazione annuale

Scade il termine di presentazione della comunicazione dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto riferita all'anno solare 2015 (Art. 8-bis, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322).

Nella comunicazione sono indicati:

- l'ammontare delle operazioni attive e passive al netto dell'I.V.A.,
- l'ammontare delle operazioni intracomunitarie,
- l'ammontare delle operazioni esenti e non imponibili,
 - l'imponibile e l'imposta relativa alle importazioni di oro e argento effettuate senza pagamento dell'I.V.A. in dogana,
 - l'imposta esigibile e l'imposta detratta, risultanti dalle liquidazioni periodiche senza tener conto delle operazioni di rettifica e di conguaglio.

La comunicazione è presentata anche dai contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili.

Sono esonerati dall'obbligo di comunicazione, tra gli altri, i contribuenti:

- esonerati ai sensi di specifiche disposizioni normative dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale di cui all'art. 8, D.P.R. n. 322/1998;
- di cui all'art. 74, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
- i soggetti sottoposti a procedure concorsuali, nonché
 - le persone fisiche che hanno realizzato nel periodo di riferimento un volume d'affari inferiore o uguale ad euro 25.000.
- i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale entro il mese di febbraio.

Presentazione

La comunicazione deve essere trasmesso in via telematica in conformità al modello approvato con Provv. Ag. Entrate.

29 febbraio

IVA
Acquisti intracomunitari da parte di enti,
associazioni ed altre organizzazioni di cui all'art.
4, quarto comma, D.P.R. n. 633/1972
Dichiarazione e versamento

Per gli enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi di imposta, nonché per quelli soggetti passivi d'imposta, relativamente all'attività istituzionale, scade il termine per la presentazione della dichiarazione,

Presentazione

La dichiarazione deve essere presentata in via telematica all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il nuovo Modello INTRA 12, approvato con provv. dell'Agenzia delle Entrate 25 agosto 2015.

relativa agli acquisti intracomunitari registrati con riferimento al secondo mese precedente con l'indicazione dell'imposta dovuta, nonché per il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 49, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, come modificato dall'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228.

29 febbraio

REGISTRO

Contratti di affitto di fondi rustici

Per i contratti di affitto di fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata scade il termine di presentazione all'ufficio delle entrate di una denuncia in doppio originale relativa ai contratti in essere nell'anno precedente, con allegata l'attestazione del pagamento effettuato (art. 17, comma 3-bis, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; C.M. n. 36/E del 12 febbraio 1999).

Versamento

Presentazione all'ufficio dell'agenzia delle entrate. Per le modalità di registrazione in via telematica dei predetti contratti vedasi il Prov. Ag. Entrate 8 febbraio 2005.

29 febbraio

BOLLO

Pagamento in modo virtuale

Scade il termine per il versamento della **rata** bimestrale per i soggetti autorizzati a corrispondere il tributo in modo virtuale, in base alla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio scorso (art. 15, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642).

L'acconto versato entro il 16 aprile di ciascun anno ai sensi dell'art. 15-bis, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, può essere scomputato a partire dal successivo mese di febbraio.

Versamento

Versamento con Mod. F24, come disposto dal Prov. Agenzia delle Entrate 3 febbraio 2015, con i seguenti codici tributo:

2505: "BOLLO VIRTUALE – RATA";

2506: "BOLLO VIRTUALE – ACCONTO";

2507: " BOLLO VIRTUALE – Sanzioni"

2508: " BOLLO VIRTUALE – Interessi"

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento o approfondimento.

Cordiali saluti.

STUDIO PALMERI

Commercialisti Associati